

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE**

in persona della dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. OMISSIS del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017

TRA

SOCI

ATTORI

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 21.1.19 e atti ivi richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SOCI — già soci e amministratori della SOCIETÀ, costituita in data 8.11.76 e fallita giusta sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Palermo — agiscono nei confronti di BANCA chiedendone la condanna al risarcimento del danno (in tesi) *"patito come conseguenza diretta della condotta illecita tenuta dalla BANCA che ha portato, anche alla luce della sentenza del 2016 della Corte di Appello di Palermo, al dissesto economico e al fallimento della società, da liquidarsi anche in via equisativa o secondo il libero apprezzamento del giudice"*.

Gli attori — premesso che la società, storica impresa della loro famiglia, per decenni era stata florida e produttiva tanto da costituire un vanto per l'imprenditoria palermitana, anche in ragione dei numerosi posti di lavoro che garantiva — allegano che:

- la banca, il 19.5.03, revocò inopinatamente — in violazione dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. — l'affidamento concesso alla società che pure nel corso della sua storia aveva sempre regolarmente onorato i propri debiti nei confronti di creditori pubblici e privati;
- subito dopo si avvalse della condizione risolutiva espressa del contratto di mutuo stipulato il precedente 26.6.99, contrattualmente individuata nella revoca di altre linee di credito concesse dalla stessa banca alla debitrice, imponendo alla società un piano di rientro insostenibile, *"usurario quanto meno sotto il profilo soggettivo"*, che costrinse la società a impegnare tutte le risorse disponibili, così sottraendole alla normale gestione dell'impresa, che di conseguenza fallì, al pari di altra società che pure destinò risorse al salvataggio dell' *"azienda di famiglia"*;
- nonostante gli sforzi infatti la società non fu in grado di onorare l'ultima rata del piano di rientro, pari a € 225.000,00, con scadenza luglio 2004 che la banca rifiutò di prorogare;
- l'illecita condotta della banca convenuta trova conferma pure nella sentenza n. 573/16 con cui la Corte d'Appello di Palermo, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, rideterminò il saldo del conto corrente intestato alla società in "+ € 444.960,00", espungendo dall'estratto conto le competente illegittime addebitate dalla banca e condannandola alla restituzione delle

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Manfredi, n. 3767 del 2 agosto 2019

somme in favore della curatela subentrata nelle more alla società, che ancora in bonis aveva intrapreso la causa unitamente ai soci fideiussori.

Lamentano di avere subito un danno: quali "*soci individualmente e singolarmente considerati*", come tali "*ultimi ed effettivi fruitori degli utili resi dall'attività commerciale espletata*"; per avere perduto i consistenti investimenti effettuati nella storica impresa di famiglia; per avere subito le conseguenze della segnalazione alla centrale rischi; per avere subito (uno di loro) un processo penale per il reato di omesso versamento dell'IVA dell'anno 2006, che pure si concluse con assoluzione perché il fatto non costituisce reato, poiché risultò dimostrata la carenza di liquidità della società non imputabile all'amministratore; per avere subito una lesione della propria reputazione e dignità di imprenditori, in considerazione del fatto che l'impresa oltre a esser la loro unica fonte di reddito era pure il frutto di sacrificio e impegno dalla loro famiglia.

BANCA — ritualmente costituita — eccepita in via preliminare la prescrizione dell'azione, ne deduce comunque l'infondatezza nel merito per le ragioni spiegate in comparsa e chiede dunque il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

Così sintetizzato l'oggetto della causa — istruita mediante produzione documentale, previo rigetto delle richieste di prova orale di parte attrice (cfr. ord. 27.10.17) — il Tribunale ritiene di dovere innanzitutto disattendere l'eccezione di prescrizione, reiterando le osservazioni già svolte con l'ordinanza istruttoria richiamata.

In particolare, osserva il Tribunale che: gli attori sono terzi rispetto ai contratti bancari intercorsi tra la società e la banca e nell'esecuzione dei quali quest'ultima avrebbe posto in essere le illecite, e comunque scorrette, condotte contestate. Se è vero inoltre che tali contratti erano assistiti da una garanzia fideiussoria degli odierni attori, non risulta neppure allegato che essi abbiano direttamente estinto, in tale veste, alcuna delle obbligazioni della società, sicché con riferimento a tale profilo non risulta dimostrata alcuna perdita.

Gli elementi di fatto e di diritto allegati impongono piuttosto di sussumere la pretesa risarcitoria nell'ambito dell'art. 2043 c.c. Gli attori prospettano infatti che le condotte inadempienti e scorrette poste in essere da BANCA nell'esecuzione dei contratti bancari in essere con la società, oltre a pregiudicare l'interesse sociale, avrebbero arrecato danno a situazioni sostanziali a loro direttamente riconducibili e distinte da quelle dedotte nei rapporti negoziali, i quali, pertanto, secondo la prospettazione di parte attrice, rilevano non come titolo della pretesa risarcitoria, ma come mero fatto giuridico e, in particolare, come elementi costitutivi della condotta non iure produttiva dell'evento di danno ingiusto, individuato nel fallimento della "SOCIETÀ" s.r.l. e nelle relative conseguenze.

Ciò posto, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 2935 c.c. "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*" per tale intendendosi il momento in cui sono venuti a esistenza tutti i fatti costitutivi, compresa l'individuazione del responsabile, che attribuiscono al soggetto la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, tale momento non può essere individuato (come dedotto dalla con-venuta) nella data di proposizione della domanda giudiziale con la quale la società (e i suoi fideiussori odierni attori) agivano per la ripetizione dell'indebito nei confronti di BANCA (16.12.2008), poiché, a quel tempo, la condotta abusiva della convenuta aveva determinato nei confronti degli odierni attori soltanto una situazione di pericolo e perciò un danno potenziale come tale non risarcibile. Neppure può essere individuato (come dedotto da parte attrice) nella data della sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha accolto la domanda e condannato la

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, n. 3767 del 2 agosto 2019

BANCA alla ripetizione dell'indebitito oggettivo (19.02.2016), corroborando la prospettazione relativa all'inadempimento contrattuale della banca nei confronti della società.

Proprio alla luce di quanto sopra detto in punto di qualificazione della fattispecie, deve piuttosto ritenersi che il diritto al risarcimento del danno (lamentato) sia sorto nella sfera giuridica degli attori, non nel momento in cui gli stessi hanno avuto contezza della condotta non iure della convenuta, ma quando tale antecedente ha prodotto l'evento dannoso delle cui conseguenze loro si dolgono, vale a dire il fallimento della società.

Da ciò deriva che il *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c. I c.c. va individuato nella data del fallimento (28.2.12). Deve dunque escludersi che l'azione risarcitoria proposta con citazione notificata dagli attori via Pec alla controparte in data 29.1.2.2016 sia stata inutilmente proposta, perché il giudizio è stato incardinato prima che fosse spirato il termine di prescrizione dell'azione (28.02.2017).

Disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione, sul merito della domanda il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

Come la S.C. ha avuto modo di chiarire (cfr. sez. un. civ. n. 27346/09), *"qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio e obbliga il responsabile a risarcirle il danno, costituendo l'incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito"*.

"L'opposta tesi, secondo la quale il socio può agire nei confronti dei terzi che abbiano cagionato un danno alla società, in quanto il danno incide sul suo diritto agli utili e alla quota di liquidazione, si pone in conflitto con il principio fondamentale secondo il quale, essendo le società di capitali fornite di personalità giuridica, ed essendo a questa coesistente una perfetta autonomia patrimoniale, ciò comporta la netta separazione tra il patrimonio della società e quello personale dei soci, così da essere i rispettivi patrimoni direttamente insensibili alle rispettive vicende. Coerentemente, alla normale limitazione del rischio economico per il socio all'ammontare del conferimento, corrisponde, nella normativa delle società di capitali, l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta dai propri organi rappresentativi, con le relative conseguenze patrimoniali passive. Ma la logica di tale sistema, altrettanto coerentemente, impone di ritenere, sul versante della titolarità dei diritti, che la società è l'unica titolare dei diritti, reali come di credito, ad essa spettanti, nascano questi ultimi da contratto o da altra fonte prevista dall'art. 1173 cod. civ., ivi compresi i fatti illeciti, di qualunque genere e comportanti qualsiasi tipo di danno, compiuti nei suoi confronti. Con la conseguente esclusiva legittimazione della società all'azione diretta al conseguimento del risarcimento nei confronti del terzo che con la propria condotta illecita abbia prodotto effetti negativi sullo svolgimento dell'attività dell'ente e sul suo patrimonio. Una siffatta lesione tenderà a ripercuotersi, in qualche misura, sugli interessi economici del socio, derivanti dalla sua partecipazione sociale, anche come possibile diminuzione del valore della sua quota e compromissione della redditività. Ma tale effetto costituisce un mero riflesso del danno subito dalla società, non configurandosi come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, bensì come conseguenza di fatto, non rilevante sul piano giuridico".

Del resto, *"se si ammettesse che i soci di una società di capitali possano agire per ottenere il risarcimento dei danni procurati da terzi alla società, in quanto incidenti sui diritti derivatigli dalla partecipazione sociale, non potendosi negare lo stesso diritto alla società, si*

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Manfredi, n. 3767 del 2 agosto 2019

finirebbe con il configurare un duplice risarcimento per lo stesso danno". "Né può ritenersi che all'orientamento accolto possa farsi deroga ove il fatto illecito attribuito al terzo si sostanzia, come dedotto nel caso di specie, in un comportamento che, attenendo all'inadempimento del contratto".

In caso di fallimento poi, la legittimazione a far valere le pretese risarcitorie della società e dei creditori spetterà in via esclusiva alla curatela fallimentare (art.146 L.F.).

I giudici di legittimità — con la sentenza n. 27733/11 (sez. I civ.) emessa in un'ipotesi di comportamenti illeciti tenuti da istituti bancari nei confronti di società partecipate dai soci danneggiati, e poi fallite — nel ribadire che *"i soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato da terzi alla società, in quanto siano una mera porzione di quello stesso danno subito dalla (e risarcibile in favore della) stessa, con conseguente reintegrazione indiretta a favore del socio"*; hanno precisato che *"pertanto, un danno non può considerarsi giuridicamente riflesso quando tale possibilità non sussista, come per i danni arrecati alla sfera personale del socio (diritto all'onore o alla reputazione) o per taluni danni patrimoniali - come quelli derivanti dalla perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o dalla riduzione del cd. merito creditizio - i quali vanno risarciti al socio dal terzo responsabile"*.

Alla luce di tali principi, la pretesa risarcitoria avanzata dagli attori con riferimento alla componente patrimoniale del danno subito è senz'altro infondata, prescindendo da ogni considerazione sulla condotta della banca e sul nesso di causa, rientrando certamente nell'area dei danni riflessi come tali irrisarcibili al socio.

Un discorso differente va fatto invece con riferimento alla componente non patrimoniale del danno lamentato, individuato in relazione alla lesione di beni e diritti personali quali la reputazione e la libertà di iniziativa economica che — ai fini della risarcibilità invocata (cfr. sez. un. n. 2G972/08 in ordine all'individuazione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale) — va intesa non già come diritto di esercitare autonomamente sul mercato un'attività economica diretta a realizzare il proprio interesse egoistico patrimoniale servendosi delle forme giuridiche societarie predisposte dall'ordinamento per conseguire lo scopo il lucro, quanto piuttosto come diritto fondamentale all'estrinsecazione della propria personalità individuale attraverso il lavoro autonomo nell'impresa (artt. 2, 4, 36, 41 Cost.), meritevole di tutela non inferiore rispetto al lavoro subordinato.

Per gli odierni attori la società, oltre a essere una forma di investimento, è stata per decenni fonte di reddito e ha rappresentato il centro di imputazione di interessi anche personali dei soci in quanto trattasi di società di capitali a gestione familiare, fondata e amministrata dai suddetti attori e nella quale trova fondamento la storia progressa e attuale degli stessi e delle loro famiglie.

Non può dunque negarsi, in astratto, il loro diritto a ottenere il risarcimento del danno nei confronti di chi, con la propria condotta anti-giuridica, abbia offeso la dimensione conservativa del suddetto interesse, privandoli della loro posizione lavorativa nell'impresa e, al contempo, dello strumento che avevano eletto per realizzarsi come individui nella società.

In concreto, tuttavia non può addivenirsi a tale conclusione.

Ove anche infatti (in ipotesi) si qualificasse in termini di condotta illecita quella posta in essere dalla banca individuata dagli attori nella creazione di passività artificiose mediante l'addebito di costi illegittimi sui conti della società e nella revoca ingiustificata dell'affidamento; non risulterebbe comunque dimostrato il nesso di causa tra la predetta condotta e l'evento fallimento (cfr. Cass. sez. III civ. n. 23059/09 secondo la quale *"in tema di*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, n. 3767 del 2 agosto 2019

illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici".

In proposito, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

Se è vero che la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza richiamata da parte attrice e dalla stessa depositata in allegato alla citazione, ha riconosciuto l'addebito su competenze illegittime sui conti intestati alla società, rideterminando in positivo il saldo del conto corrente alla fine del 2004, per un valore di € 444.960,00 anche in ragione della mancata produzione del contratto da parte della banca; è vero che la con la stessa sentenza ha quantificato nella misura di € 390.314,13 il saldo negativo al 31.3.04 del conto anticipi intestato alla medesima società, quantificando l'ammontare del credito complessivo, giusta compensazione dei saldi, nella misura di € 54.646,08. Ha quindi condannato la banca a restituire alla curatela — subentrata nelle more del giudizio alla società attrice non più in bonis — l'importo complessivo di € 284.646,08 incrementando il suddetto credito in ragione di due versamenti di € 115.000,00 posti in essere dalla società il 20.4.04 e il 2.6.5.04, quando già erano cessate le ulteriori movimentazioni del conto.

Invero, stando a quanto evidenziato nella citazione introduttiva del presente giudizio dagli stessi attori, i due versamenti da ultimo richiamati furono fatti a parziale estinzione della posizione debitoria complessiva della società risultante all'indomani della revoca del fido (intervenuta il 19.5.03) anche in relazione al contratto di mutuo del 3.8.99 (estraneo al giudizio conclusosi dinanzi alla Corte d'Appello), rideterminata — anche in ragione di pagamenti parziali effettuati tra dicembre di quell'anno e marzo 2004 — in complessivi € 790.000,00 e in relazione alla quale fu predisposto il piano di rientro sul quale pure si appuntano le doglianze degli odierni attori.

Rilevato che — stando a quanto allegato in citazione — il piano di rientro concordato fallì perché la società non riuscì a pagare l'ultima rata, con scadenza 30.09.04, di importo pari a € 225.000,00; va per un verso osservato che l'ammontare del residuo debito relativo al piano avrebbe inevitabilmente risentito del mancato versamento di € 230.000,00 (compresi nel maggior credito restitutorio liquidato dalla Corte d'Appello); per altro verso osservato che l'esposizione della società nei confronti di BANCA all'epoca della revoca dell'affidamento trae origine da un contratto di mutuo stipulato il 3.8.99 ("finanziamento industriale") per l'importo complessivo di Lire 1.190.000.000.

Tale importo era stato in parte trattenuto da BANCA per azzerare il fido dell'epoca odi Lire 350.000.000, per la restante quota (Lire 840.000.000) utilizzato dalla società beneficiaria per estinguere le passività che aveva nei confronti di altri operatori del sistema bancario.

Ne consegue che, ove pure (in astratta ipotesi e compiendo un salto logico) si ritenesse interamente inesistente l'esposizione verso BANCA di L. 350.000.000 alla luce di quanto accertato dalla Corte d'Appello successivamente in ordine al *modus operandi* della banca; ciò non travolgerebbe in nessun caso la parte più consistente del debito, contratto con BANCA per estinguere quelli preesistenti nei confronti di altre banche e, a ben vedere, induce anche a dubitare del fatto che si sarebbe addivenuti alla stipula di quel contratto con BANCA.

L'insieme delle considerazioni e dei rilievi fin a ora svolti non consentono dunque di affermare, alla stregua del criterio di causalità sopra richiamato, che il fallimento, intervenuto nel 2012, sia stato la conseguenza diretta del mancato tempestivo riconoscimento del credito

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Rachele Monfredi, n. 3767 del 2 agosto 2019

(accertato a distanza di anni dalla Corte di Appello) e delle (in tesi) conseguentemente ingiustificate revoca del fido e risoluzione del contratto di mutuo intervenute nel 2003.

La domanda va dunque rigettata.

Considerata tuttavia la specificità della vicenda caratterizzata dall'intreccio di interessi patrimoniali e personali di rilievo, reputa il Tribunale che sussistono i presupposti per compensare le spese ex art. 92 cpc.

P.Q.M.

RIGETTA la domanda.
COMPENSA le spese.

Palermo, 19.7.19

Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS